



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

Bisegna il 02/02/2024 prot 314

ORDINANZA DEL SINDACO n 2

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 672 del c. p. rubricato "Omessa custodia e mal governo di animali" punisce la condotta di chi "lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele, animali pericolosi da lui posseduti nonché abbandona a sè stessi animali da tiro, da soma, da allevamento o da corsa o li lascia comunque senza custodia anche se non siano disciolti, o li lascia o li conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta"

l'art. 727 del C P che, per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattiva e/o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000€.

RICHIAMATI ALTRESI':

- L'art. 184, commi 5-6-7, del codice della strada, D. Lgs. N. 285/1992 che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi, e le sanzioni amministrative stabilite in caso di violazioni di disposizioni.
- Il regolamento CE n. 498/98 della commissione del 27.02.1998 recante modalità di applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e registrazione dei bovini:
- Il D. Lgs 26.03.2001, n. 146, recante "Attuazione delle direttive 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
- Il regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione animali durante il trasporto e le operazioni correlate:
- Il D.Lgs 25.07.2007, n. 151, recante "disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate"
- Il vigente regolamento Comunale di disciplina dei beni demaniali

CONSTATATO che sul territorio comunale si registra frequentemente la presenza di cosiddetti "animali vaganti" liberi ed incustoditi, che creano gravi pericoli igienico sanitari, alla sicurezza pubblica ed alla circolazione stradale:



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che sono pervenute e provengono dai cittadini, dagli automobilisti, che lamentano passaggio di bovini ed equini liberi ed incontrollati che invadono strade extraurbane ed urbane:

RILEVATO che è stata constatata anche la presenza di alcuni capi equini e bovini vaganti di cui si ignora l'identità dei/del proprietari/o, quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l'inesistenza di pericolo della salute pubblica:

ATTESO che le caratteristiche della rete di viabilità locale comportano una accentuazione del potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli stessi animali:

PRESO ATTO che il Comune di Bisegna è attualmente sprovvisto di adeguato ed apposito regolamento atto a fronteggiare il pericolo rappresentato dalla problematica degli animali vaganti:

RITENUTO pertanto necessario ed urgente adottare in merito provvedimenti per la salute, per l'incolumità, l'ordine pubblico e per la sicurezza stradale:

VISTO il D Lgs. 18.08.2000 n. 267 che tra l'altro assegna al sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini:

VISTO l'art. 7 bis del D Lgs. 18.08.2000 n. 267:

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. "modifiche al sistema penale":

VISTO e richiamato il diagramma di flussi per la gestione degli animali vaganti in stato di abbandono del Ministero della Salute, pubblicato sul portale della prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma in data 15.11.2017

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.

DISPONE IL DIVIETO DEL PASCOLO VAGANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E L'OBBLIGO DI CUSTODIA E DI SORVEGLIANZA DEL BESTIAME

ORDINA

A tutti gli allevatori, ovvero detentori economici e non economici di bestiame, ovvero bovini, equini, bufalini suini e ovicapri:

1 - Di provvedere alla loro adeguata custodia mediante strutture e recinzioni che ne assicurino il contenimento nonché il benessere, mediante continue verifiche di efficienza e sicurezza dei sistemi di chiusura di dette strutture e recinzioni.

I detentori di animali che al momento non siano provvisti di strutture, recinzioni e/o ricoveri adeguati ad assicurare il benessere animale, dovranno provvedere all'adeguamento.

2- Di provvedere all'adeguato e continuo controllo durante ogni spostamento degli animali, per motivi di pascolo e per ogni altro motivo e su ogni tipologia di strada, mediante la presenza vigile di uno o più conduttori adeguata al numero degli animali.



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

3- È altresì fatto divieto di foraggiamento al di fuori di aree di proprietà/possesso. Le stesse usate a tale scopo, dovranno essere opportunamente delimitate con recinzione che ne impediscano la convivenza con altri animali di proprietà e quelli selvatici.

4- È inoltre vietato l'uso di strutture e terreni di proprietà pubblica senza la relativa autorizzazione rilasciata dagli uffici Comunali competenti. I trasgressori saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, violazione di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 636 del c.p.

5- È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora l'animale sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi;

6- È vietato il pascolo, e lo stazionamento, anche controllato di animali a distanza inferiore di 100 mt dal centro abitato.

AVVERTENZE

La violazione ai suddetti precetti, commi 1 - 6 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata ogni eventuale responsabilità di natura penale, che se accertata sarà oggetto di comunicazioni di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto dell'Art. 8 della L. n. 698/81 rispettivamente di euro 300,00 e di euro 400,000.

Gli animali con microchip o auricolare identificativo, trovati a vagare liberamente senza custodia sulla pubblica strada potranno essere sottoposti a sequestro cautelare amministrativo, nel rispetto di quanto dettato dall'Art. 13 della legge 689 del 24.11.1989 con spese di custodia a carico del proprietario.

Ai sensi dell'Art. 20 della legge n. 689 del 24.11.1989, si provvederà alla confisca degli animali sequestrati e successiva cessione o vendita degli stessi, sulle linee del richiamo diagramma di flussi per la gestione degli animali vaganti in stato di abbandono del Ministero della Salute.

Dalle violazioni predette consegue a carico dei trasgressori l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per la custodia degli animali sequestrati, per ogni ulteriore spesa di procedimento e profilassi e per l'eventuale pulizia dei luoghi.

Per le specifiche violazioni previste al Regolamento Comunale di disciplina dei beni demaniali gravati dal diritto di pascolo trovano applicazione le norme dettate dallo stesso regolamento.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso dalla data di pubblicazione entro 60 Giorni al T.A.R. di L'Aquila o entro 120 giorni in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

INVIA

La presente Ordinanza:

- Al responsabile delle pubblicazioni ed inserimento Albo pretorio Comune di Bisegna
- Alla prefettura di L'Aquila ai sensi dell'Art. 54 comma 4 Dlgs. 267/2000
- Alla Provincia di L'Aquila, settore viabilità per opportuna conoscenza
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ortona dei Marsi, Al reparto Carabinieri Biodiversità presso la stazione di Gioia dei Marsi. Alla sezione di Polizia stradale presso il commissariato di Avezzano, alla Polizia Locale, al Comando ufficio Sorveglianza parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise.

IL SINDACO